

# **COMUNE DI MONTELABBATE**

Provincia di Pesaro e Urbino



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI PUBBLICI URBANI**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 18.04.2017*

## SOMMARIO

Art. 1 Oggetto, definizioni e finalità	pag.....	3
Art. 2 Requisiti richiesti per l'assegnazione e la conduzione di orti	pag.....	3
Art. 3 Procedure di concessione	pag.....	4
Art. 4 Domanda per l'assegnazione degli orti	pag.....	4
Art. 5 Istruttoria delle domande	pag.....	4
Art. 6 Assegnazione degli orti	pag.....	4
Art. 7 Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto	pag.....	5
Art. 8 Esclusività	pag.....	5
Art. 9 Canone	pag.....	5-6
Art. 10 Regole di utilizzazione degli orti urbani	pag.....	6-7
Art. 11 Revoca della concessione	pag.....	7-8
Art. 12 Responsabilità e controversie	pag.....	8
Art. 13 Azione di controllo del Comune	pag.....	8
Art. 14 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione	pag.....	8-9
Art. 15 Norme finali e transitorie	pag.....	9

## **Art. 1 Oggetto, definizioni e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani pubblici.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, avente una superficie di mq. 60 non frazionabile al suo interno, messo a disposizione dagli aventi titolo per un periodo di durata non superiore a 3 anni , per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. Per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 60 mq. Che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
4. Sarà possibile avere in concessione un lotto di orto pubblico anche ai concessionari che siano proprietari di un terreno superiore a 60 mq. Salvo che possano dimostrare inequivocabilmente l'impossibilità di utilizzare tale appezzamento a fini orticoli ( per esempio: bosco, terreni con particolare pendenze, etc.).
5. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
6. L'Amministrazione Comunale di Montelabbate individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie a fronte del pagamento di un canone annuo a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali.
7. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di :
  - a) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano;
  - b) soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.

## **Art. 2 Requisiti richiesti per l'assegnazione e la conduzione di orti**

Possono presentare domanda per l'assegnazione di lotti nelle aree ortive e condurre i medesimi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza nel territorio comunale;
- b) Compimento di anni 61 (sessantuno) se uomini e anni 56 (cinquantasei) se donne o essere titolare di pensione di invalidità superiore al 66% (anche se di età inferiore ai limiti in precedenza indicati)
- c) Non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- d) Non essere proprietario o coltivatore di appezzamenti di terreno ortivo o agricolo;
- e) Età non superiore ad anni 85 (ottantacinque), limitatamente alla data di presentazione della domanda o dell'eventuale subentro.

### **Art. 3 Procedure di concessione**

- 1) La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di graduatorie formate in conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune ([www.montelabbate.net](http://www.montelabbate.net)).  
La graduatoria è formata applicando i criteri meglio specificati nell'articolo **Art. 14 “Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione”** ed approvata con determina dirigenziale.
- 2) La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
  - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
  - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione;
  - c) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.
- 3) La graduatoria rimarrà valida fino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento della graduatoria, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
- 4) A ciascun concessionario non potrà essere concesso più di un lotto.

### **Art. 4 Domanda per l'assegnazione degli orti**

La domanda, compilata su apposito modulo fornito dal Comune, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montelabbate.

### **Art. 5 Istruttoria delle domande**

Le domande sono istruite dal Responsabile del Settore competente che ne attesta la rispondenza ai criteri ed ai requisiti sopra indicati.

La graduatoria viene formata applicando i criteri meglio specificati nell'articolo **Art. 14 “Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione”**. Il servizio competente provvederà a comunicare ai singoli richiedenti l'ammissione della domanda con l'indicazione della posizione nella lista di attesa ovvero l'esclusione. La graduatoria o lista di attesa è permanente ed è valida fino al suo esaurimento.

### **Art. 6 Assegnazione degli orti**

Il Responsabile del Settore competente assegna, con apposito provvedimento, le aree ortive di volta in volta disponibili agli aspiranti assegnatari, seguendo l'ordine della graduatoria, previa verifica dei requisiti.

Gli aspiranti assegnatari, utilmente collocati nella graduatoria, convocati per l'assegnazione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno provvedere alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione dell'area ortiva. In caso di rinuncia espressa ovvero di mancata presentazione alla convocazione per l'assegnazione, gli aspiranti si intendono rinunciatari all'assegnazione con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Ciascuna area ortiva viene assegnata per 3 anni.  
Non potrà essere assegnato più di un appezzamento per ogni nucleo familiare.

### **Art. 7 Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto**

- 1) La concessione ha una durata complessiva di 3 (tre) anni a decorrere dal verbale di consegna del lotto.
- 2) La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
- 3) I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma, ma possono presentare diverse dimensioni. Le diverse dimensioni dei lotti sono dettate dalla conformazione del terreno, che non deve subire trasformazioni significative rispetto allo stato di origine.
- 4) I singoli lotti saranno individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con terreno delimitato.
- 5) L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
- 6) Gli orti concessi debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
- 7) In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a tre mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.
- 8) L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a tre mesi, va segnalata all'ufficio competente che, eventualmente, provvederà ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto i base alla graduatoria.
- 9) In caso del decesso del concessionario il lotto libero sarà concesso al altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti.
- 10) La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 8 e 9, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario nonché a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
- 11) Alla scadenza della concessione della durata di 3 anni, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

### **Art. 8 Esclusività**

Non è ammessa alcuna forma di cessione, sub-affitto, ecc., tra i privati.  
Non è ammessa la coltivazione e l'uso del terreno da parte di persone estranee alla assegnazione.  
I soli familiari diretti possono collaborare con l'assegnatario per la manutenzione dell'orto.

### **Art. 9 Canone**

1. Gli assegnatari delle aree ortive dovranno provvedere al versamento di un canone annuale stabilito con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il canone dovrà essere versato entro il termine di 7 (sette) giorni indicato nella comunicazione.

3. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per gestione e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso
4. Qualora, nell'arco dei 3 anni di concessione dell'orto pubblico, si verificano due ritardi nei pagamenti del canone di concessione il Comune toglie l'utilizzo del lotto al concessionario, il quale dovrà lasciare libero l'orto pubblico entro 30 giorni dalla data di ricezione dello sgombero.
5. La quota del canone annuo dovrà essere corrisposta presso Tesoreria Comunale entro i termini previsti per ciascuna corrispondenza dal presente Regolamento.

### **Art. 10 Regole di utilizzazione degli orti urbani**

I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente Regolamento per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:

- Non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- Non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- Non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- Non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- Collocare una sola casetta per il ricovero degli attrezzi in legno di dimensioni non superiori a mt. 2 x mt. 2 ed altezza massima mt. 1,80.
- Adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre;
- Non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- Non recintare il lotto concesso con ulteriori delimitazioni rispetto a quelle esistenti al momento della consegna;
- Provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
- Realizzare [serre] cassapanche o strutture ad esse equiparabili, nel pieno rispetto sia in termini di materiale che di soluzioni costruttive delle specifiche tecniche contenute nel documento tecnico allegato ai relativi bandi di concessione;
- Usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione;
- Non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- Non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- Non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti ;
- Rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- Non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- Non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- Non coltivare piante e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
- Non coltivare alberature da frutto di alto fusto;
- Coltivare l'orto assegnato con continuità;
- Adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- Osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- Non utilizzare né prodotti classificati come " molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dello specifico patentino;
- Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non incolto e non disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);

- Mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima;
- Rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere ( che non dovranno superare l'altezza di mt. 1,80 e dovranno essere in legno, escludendo l'impiego di materiali metallici);
- Approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- Utilizzare eventuale cassapanca orizzontale a corredo dell'orto per la custodia degli attrezzi di lavoro;
- Osservare il divieto di costruire capanni o similari;
- Pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone al Comune ai sensi dell' art. 9;
- Rispettare ogni altra disposizione contenuta nel presente Regolamento, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione;
- Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- Provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il relativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- Non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- Non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- Non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- Vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- Pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- E' fatto divieto di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario nei mesi della concimazione (da ottobre a febbraio);
- Contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte di tutte le parti comuni (viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- Osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- Mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni possibile conflittualità direttamente agli uffici comunali competenti;
- In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regola sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

### **Art. 11 Revoca della concessione**

1. Il Responsabile del Servizio, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali previste dal presente regolamento da parte del concessionario, provvederà a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza e/o di inottemperanza alla diffida, il Responsabile del Servizio provvederà alla revoca di concessione.
2. In caso di ritardato pagamento del canone di concessione per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, la concessione verrà revocata.

3. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata anche per motivi di carattere generale o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
4. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
5. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

#### **Art. 12 Responsabilità e controversie**

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che dalle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale di eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o terzi e/o a cose di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso.
3. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
4. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per infortuni occorsi al concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

#### **Art. 13 Azione di controllo del Comune**

1. L'Amministrazione comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.
2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

#### **Art. 14 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione**

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 3, alle domande di concessioni sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati successivamente.

Fascia ISEE	da 0 € a 5.000 €	6
	da 5.001 € a 10.000 €	5
	da 10.001 € a 15.000 €	4
	da 15.001 € a 20.000 €	3
	oltre 20.001 €	1

In caso di parità di punteggio ottenuto con la fascia ISEE si aggiungerà il punteggio della fascia d'età.

<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Fascia di età	da 60 a 65 anni	4
	da 66 a 70 anni	5
	da 71 a 75 anni	7
	oltre 76 anni	9

In caso di parità dei suddetti criteri si procede per estrazione.

#### **Art. 15 Norme finali e transitorie**

Di stabilire che le concessioni avvenute in applicazione del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2014 rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e che all'atto dell'eventuale rinnovo si applicheranno le disposizioni del nuovo regolamento.